



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
IL PRESIDENTE



Prot. n. 1428/C2FIN

Roma, 2 marzo 2022

Illustre Ministro,

in sede di conversione del DL 162/2019 (art.39, c.12- 13) è stata approvata una norma richiesta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per l'avvio di un tavolo tecnico al fine di stabilire modalità e termini per l'applicazione, delle disposizioni già previste per gli enti locali riguardanti la ristrutturazione del debito nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il tavolo da convocarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, è stato richiesto per completare e implementare il percorso iniziato in applicazione del DL 66/2014 (art.45) con positivi risultati.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha richiesto la convocazione urgente del Tavolo considerata la necessità di affrontare la grave crisi economica e finanziaria, ulteriormente aggravata dal 2020 dall'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di "liberare" risorse a sostegno dell'economia e della popolazione. Infatti, il Governo, nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 5 novembre 2020, al punto 8, si era impegnato ad avviare i lavori al fine di individuare soluzioni condivise con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il coinvolgimento anche della Cassa Depositi e Prestiti.


La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha riconosciuto nel parere al ddl "Bilancio dello Stato 2022 – 2024", reso in sede di Conferenza Unificata il 20 dicembre 2021 (atto n.230/CU), lo sforzo del Governo di dare una prima risposta al tema con le norme previste nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi 597, 601 e 602.

La Conferenza chiede di favorire la convocazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del tavolo tecnico per la riduzione dell'onere del debito anche per le Regioni e le Province autonome, così come operante per gli Enti locali, per individuare soluzioni, anche di natura legislativa, condivise con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il coinvolgimento anche della Cassa Depositi e Prestiti per la rinegoziazione del debito regionale nonché per individuare soluzioni di carattere strutturale e non temporanee o attraverso tecniche contabili sul FAL.

Si ricorda che anche in occasione del parere della Conferenza al ddl di “conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” il 2 febbraio scorso, era stato presentato un emendamento sul tema che si ripropone per il decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti di prezzi nel settore elettrico” , che si allega.

La ringrazio per la collaborazione e colgo l'occasione per inviare i miei migliori saluti.

Massimiliano Fedriga



All.to: c.s.

Illustre Professore
Daniele Franco
Ministro dell'Economia e delle Finanze

Gentile Onorevole
Mariastella Gelmini
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie

ROMA



ALLEGATO

Emendamento al DL 4/2021

Termine domanda rinegoziazione passività

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. (Modifica dell'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Esclusivamente per le operazioni di rinegoziazione di cui al presente comma, non si applica la verifica di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In deroga al termine di cui al primo periodo, le Regioni interessate possono trasmettere la domanda a firma congiunta di cui al medesimo periodo entro il 30 marzo 2022".».

Relazione

La proposta emendativa è volta ad esonerare le Regioni, esclusivamente per le operazioni di rinegoziazione delle passività disciplinata all'articolo 1, commi 597 e 601, della legge n. 234/2021, dalla verifica prevista al comma 2, dell'articolo 41, della legge n. 448/2001 ovvero, per i mutui contratti successivamente al 31 dicembre 2006, la possibilità di provvedere alla conversione dei mutui in essere anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, riducendo il valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Conseguentemente, viene prevista la possibilità di trasmettere la domanda di rinegoziazione entro il 30 marzo 2022, in deroga al termine vigente fissato al 31 gennaio 2022.

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



